

COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

Verbale n. 5/2025

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 EX ART. 3, C. 4 DEL D.L.GS 118/2011.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 9 del mese di Maggio il sottoscritto rag. Ezio Giuseppe Conio, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2024;

VISTA

la proposta di deliberazione in oggetto e la relativa documentazione per l'espressione del parere di competenza;

TENUTO CONTO CHE:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per lare-imputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.*

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate.

La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il ri-accertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di ri-accertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

CONSIDERATO

che i residui approvati con il conto del bilancio 2023 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

VISTI

i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2024 e per la variazione di bilancio 2025/2027 allegati alla proposta deliberativa in oggetto;

VISTI QUINDI

in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

-il D.Lgs. 267/2000 artt. 175 e 228 comma 3;

-il D.Lgs. 118/2011: art. 3 comma 4;

-l'allegato 4/2 (principio contabile n. 2);

DATO ATTO CHE:

- in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione della giunta comunale corredata del parere del revisore dei conti;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è un'operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata;
- alla luce di tale principio, potranno essere conservate soltanto quelle posizioni

effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente e devono essere eliminate (cancellate o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31/12/2024;

VERIFICATA

la correttezza delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2024;

VISTO

l'art.239 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

relativamente alla proposta di deliberazione della giunta comunale richiamata avente ad oggetto:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024 EXART.3, C. 4 DEL D.L.GS 118/2011.

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Ezio Giuseppe Conio
f.to digitalmente